

Allegato "A" all'atto n.

di repertorio del 22 febbraio 2021

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Art. 1) Il prestito obbligazionario di euro 300.000 (trecentomila), avente durata fino al 29 febbraio 2024 è rappresentato da trecento obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna, da collocarsi alla pari.

Art. 2) I certificati obbligazionari porteranno la firma di un amministratore e saranno al portatore.

Art. 3) Le obbligazioni avranno godimento dalla data del versamento.

Il tasso di interesse sarà pari al 6,65% (seivirgolasessantacinque%) in ragione annua.

L'interesse sarà pagabile in rate semestrali posticipate al 1 settembre e 1 marzo di ogni anno; la prima cedola sarà pagabile al 1 settembre 2021.

Gli interessi saranno al netto di qualsiasi imposta o tassa che per legge non sia tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 4) La scadenza del prestito obbligazionario è fissata al 29 febbraio 2024. e tutte le obbligazioni saranno rimborsabili alla pari al netto di qualsiasi tassa o spesa, dal 29 febbraio 2024 e da tale giorno cesseranno di essere fruttifere.

Art. 5) La società si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito obbligazionario, dopo decorso il primo anno, per semplice decisione dell'organo amministrativo e con preavviso di tre mesi agli obbligazionisti.

Se la data del rimborso anticipato non coincidesse con quella fissata per il pagamento degli interessi, insieme al capitale verrà pagato pro - rata l'interesse maturato fino alla fine del rimborso.

In caso di rimborso parziale esso avverrà mediante sorteggio a norma di legge del numero delle obbligazioni che si vorranno rimborsare.

La società si obbliga a rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito obbligazionario, dopo decorso il primo anno, per semplice decisione degli obbligazionisti con preavviso di tre mesi.

Se la data del rimborso anticipato non coincidesse con quella fissata per il pagamento degli interessi, insieme al capitale verrà pagato pro - rata l'interesse maturato fino alla fine del rimborso.

Art. 6) Il pagamento degli interessi maturati verrà effettuato contro presentazione delle relative cedole mentre il rimborso del capitale verrà effettuato contro presentazione e ritiro dei titoli. Il servizio del pagamento degli interessi e del rimborso dei titoli verrà effettuato presso la sede della società.

Art. 7) I diritti dei portatori delle obbligazioni saranno prescritti nei termini di legge.

Art. 8) Foro competente è quello ove ha sede la società.